



Comune di Dalpe
Via Cantonale 25
6774 Dalpe

**Richiesta di un permesso speciale per manifestazioni ricreative, feste, sagre ecc.
(Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione - LEAR)**

Nome della manifestazione:

Organizzazione (società o privato):

Luogo della manifestazione:

Date e orari:

È richiesta una deroga alla quiete notturna/festiva (art.68 Reg. com)? SI NO

Deroga per i seguenti orari:

È presente un servizio di sicurezza? SI NO Se sì, nome della ditta?

Se sì, fasce orarie di presenza del servizio di sicurezza:

È prevista la vendita di distillati? SI NO (art. 2 LAIc)

Se sì, indicare:

- i punti di vendita:

- persona responsabile del punto vendita:

- dati per la fatturazione della tassa distillati (*riscossa dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (art. 28 e 41 lett. b LEAR)*):

Gerente responsabile presente sul posto

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Certificato / diploma cantonale:

Il Gerente è attivo in un esercizio pubblico? Se sì, quale?

.....

Natel ed e-mail:

Responsabile della manifestazione presente sul posto:

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Natel e e-mail:

Luogo e data: Firma del responsabile:



Comune di Dalpe
Via Cantonale 25
6774 Dalpe

La presente istanza va inoltrata alla Cancelleria comunale di Dalpe **almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione allegando obbligatoriamente:**

- certificato assicurazione RC (copertura minima CHF 3'000'000 per sinistro)
- copia autorizzazione attuale del gerente responsabile (unicamente per eventi superiori ai 4 giorni).

Si ricorda il divieto di vendere bevande alcoliche **ai minori di 18 anni di età** (art. 23 LEAR)

Formulari incompleti o tardivi non consentono alla Polizia amministrativa di esaminare il dossier per tempo e non verrà rilasciata l'autorizzazione.

Informiamo inoltre che l'autorizzazione sarà notificata al Laboratorio cantonale il quale potrà effettuare delle visite non annunciate.

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR)

Permessi speciali

Art. 27 - Rilascio

1Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative, è di competenza del Municipio.

2Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione.

Art. 28 - Condizioni particolari

1I permessi speciali devono essere legati a una manifestazione ben precisa, come pure a installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

2I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione.

3I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.

4La vendita di alcool ai sensi della LAIc è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento.

Art. 29 - Responsabilità

1L'organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.

2Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.

3La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Art. 30 - Durata

La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

Art. 31 - Controllo

Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR)

Art. 49 - Responsabilità del titolare

1Il titolare di un permesso speciale secondo l'articolo 27 LEAR è responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 42 lettere b e 19 LEAR.

2Il rilascio del permesso al titolare è subordinato alla designazione di una persona responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43, che dovrà essere presente sul posto.

3La persona designata è anche responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.



Comune di Dalpe
Via Cantonale 25
6774 Dalpe

Art. 50 - Responsabilità civile

1 I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio.

2 Per il resto valgono gli articoli 31 e 32.

Art. 31 - Prova del contratto d'assicurazione

1 La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da un attestato dell'assicuratore, riservato l'articolo 33.

2 La dichiarazione di cui al capoverso 1 deve indicare le prestazioni stipulate e l'impegno per l'assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

Art. 32 - Garanzia

Per ogni caso di sinistro viene stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3'000'000 di franchi.

Entrata in vigore della nuova Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione Lear

Dal 15 giugno 2023 è entrata in vigore la nuova Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023. Questa revisione introduce una tassa relativa al commercio di bevande alcoliche per le manifestazioni che rientrano nei permessi speciali.

In base alle nuove disposizioni, per ottenere l'**autorizzazione per il commercio di bevande alcoliche durante le manifestazioni autorizzate con permessi speciali**, il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi applicherà una tassa di CHF 50.- per ogni punto vendita; nel caso di manifestazioni che durano più di 4 giorni, la tassa sarà di CHF 150.- per punto vendita (artt. 28 LEAR e 62 cpv. 3 RLEAR).

È stato designato il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale per l'applicazione della suddetta tassa e, al fine di garantire la corretta emissione, i Municipi sono tenuti a notificare a tale Servizio, indipendentemente dalla durata dell'evento, tutti i punti vendita presenti durante la manifestazione tramite un apposito formulario che dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento. Il Servizio competente avvisa che le richieste presentate in ritardo non saranno prese in considerazione, per questo stesso motivo si invita a voler inoltrare la richiesta di un permesso speciale alla Cancelleria comunale **almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione**.

L'approvazione del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi costituirà l'autorizzazione ufficiale per il commercio di bevande alcoliche durante l'evento.

Il commercio di bevande alcoliche durante i permessi speciali legati ad occasioni straordinarie, in particolare manifestazioni ricreative, richiede l'approvazione del Servizio competente. In caso contrario, tale Servizio, si riserva il diritto di emettere le relative contravvenzioni.

Nel caso la manifestazione necessiti della chiusura di strade, l'autorizzazione dev'essere richiesta con almeno 2 mesi di anticipo alla polizia cantonale tramite l'apposito formulario